



23507-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo	- Presidente -	Sent. n. sez. 156/2021
Angela Tardio	- Relatore -	CC - 19/01/2021
Vincenzo Siani		R.G.N. 17659/2020
Daniele Cappuccio		
Carlo Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 14/04/2020 del Tribunale di Chieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2020 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza avanzata da (omissis), volta al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sulla base del rilievo che lo Stato italiano era Stato di condanna e non Stato di esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 8 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata con legge n. 334 del 1988.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato (*omissis*), che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

2.1. Il ricorrente, che premette di essere detenuto in Romania in espiazione della pena di anni tre, mesi tre e giorni ventotto di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti e di avere presentato istanza per l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tre sentenze, comprese in detto provvedimento, emesse, rispettivamente, il 25 novembre 2015 dal Tribunale di Ravenna, il 21 dicembre 2017 dal Tribunale di Chieti e il 20 settembre 2018 dal Tribunale di Ortona, tutte irrevocabili, rileva, a ragione del ricorso, che:

- la Convenzione di Strasburgo, richiamata nel provvedimento impugnato a fondamento della decisione, persegue l'obiettivo comune, individuato dagli Stati contraenti e indicato nella premessa dell'articolato, di «favorire il reinserimento sociale delle persone condannate»;

- è consequenziale in tale prospettiva, e secondo una lettura logico-sistematica delle norme pattizie, che si sia demandata alla legge dello Stato di esecuzione la disciplina degli aspetti connessi alla espiazione della pena (e quindi le modalità del trattamento penitenziario, le misure alternative alla detenzione, i benefici penitenziari, le cause estintive della pena), rimanendo allo Stato di condanna la determinazione della pena, della sua natura e della sua durata (art. 10 della Convenzione);

- attiene alla fase della determinazione della pena l'applicazione dell'istituto della continuazione, che, non previsto espressamente dalla Convenzione, presuppone anche in sede esecutiva una valutazione di merito volta a verificare la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso per l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.;

- detta valutazione non può che spettare al giudice dello Stato di condanna, nella specie quello italiano, che ha già giudicato i reati e che mantiene in sede esecutiva il potere di rideterminare la durata della pena, le cui modalità, se la pena è espiata all'estero, vanno determinate dal diverso Stato di esecuzione.

2.2. Secondo il ricorrente, le norme del codice di procedura penale hanno una funzione integratrice delle norme pattizie e devono trovare applicazione nel caso

in cui le norme della Convenzione non prevedano un determinato aspetto, senza porsi in ogni caso in contrasto con la stessa.

Peraltro, la competenza dello Stato di condanna, anche nel caso di esecuzione della pena in Stato estero, è traibile dalla lettura degli artt. 13 e 14 della Convenzione, disponendo il primo che il diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza spetta solo allo Stato di condanna, e prevedendo il secondo che deve disporsi la cessazione della esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione che sia informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura incidente sulla cessazione della eseguibilità della pena.

In tale previsione deve farsi rientrare il riconoscimento del vincolo della continuazione incidente sulla eventuale riduzione ovvero sulla cessazione della pena in esecuzione, perseguendo le norme della Convenzione una evidente finalità di favore per il condannato.

Peraltro, si realizzerebbe in caso contrario una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, che, condannati con sentenza del Giudice italiano, espiano la pena nel territorio dello Stato e quelli che la espiano in altro Stato aderente alla Convenzione, potendo solo i primi beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

3. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Chieti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha formulato le seguenti considerazioni a conforto della ritenuta fondatezza del ricorso, che si riportano integralmente:

«[...] 2. *L'inquadramento normativo*

Va preliminarmente evidenziato che l'istituto della continuazione, così come disegnato nel nostro ordinamento, nella sua estensione anche in sede esecutiva, non trova applicazione in tutti gli ordinamenti europei, sicché non vi è specifica previsione in sede sovranazionale.

Risulta, poi, che sulla distinzione dei compiti demandati al Giudice della Emissione ed al Giudice della Esecuzione della pena, la giurisprudenza di legittimità

ha avuto modo di pronunciarsi esclusivamente in caso di espiazione nel territorio dello Stato di condanne pronunciate da un Giudice straniero, con riferimento ad istituti diversi dalla continuazione; in materia di continuazione, sempre per il caso di pene espiate nel territorio dello Stato, ha statuito con riferimento all'applicazione della diversa decisione quadro n. 2008/675/GAI, attuata in Italia con il d.lgs. n. 73/2016, "Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", per il caso di condanna da parte dello Stato sopravvenuta al trasferimento.

L'approccio alla questione, pertanto, non può che prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

La Convenzione di Strasburgo del 1983, ratificata dall'Italia il 30.06.1989 e dalla Romania il 23.08.1996, seguita dall'accordo bilaterale addizionale tra Italia e Romania del 19.3.2003, ratificato con legge n. 281/2005, a decorrere dal 5 dicembre 2011 è stata sostituita, nelle specifiche disposizioni, dalla decisione quadro del Consiglio d'Europa n. 2008/909/GAI (art. 26 d. q. n. 2008/909/GAI), attuata in Italia con il d.lgs. n. 161/2010 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea" e dalla Romania con la L. n. 300/2013.

La disciplina è stata, poi, integrata dalla decisione quadro n. 2008/947/GAI, attuata in Italia con il d.lgs. n. 38/2016 "Attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive" e dalla Romania con L. n. 300/2013; da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, attuata in Italia con il d.lgs. n. 31/2016 ("Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.")

In sostanza, rispetto alla Convenzione di Strasburgo per la quale il consenso dell'interessato era presupposto imprescindibile per il trasferimento, nella decisione quadro n. 2008/909/GAI, l'eventuale opinione favorevole del detenuto – costituendo un elemento prognostico per il reinserimento sociale – semplifica la procedura, riducendo i margini di un riscontro negativo da parte dello Stato di

Esecuzione. Semplificazione che già caratterizzava i rapporti tra Italia e Romania regolati con il protocollo di intesa del 19.03.2003.

In particolare, la decisione quadro n. 2008/909/GAI si prefigge lo scopo di "stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena" (art. 3) prevedendo che "l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione" (art. 17, § 1).

Attribuisce, poi, competenze specifiche ai due Stati e spazi di intervento comune.

Lo Stato di esecuzione:

a. adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena (art. 8, § 1);

b. può decidere di adattare la pena, se incompatibile con il suo ordinamento, soltanto se è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale (art. 8, § 2), ma la pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata (art. 8, § 4);

c. è il solo competente a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e tutte le misure che ne conseguono, compresa la liberazione anticipata o condizionale (art. 17, § 1), ma gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione (art. 17, § 4);

d. pone fine all'esecuzione della pena non appena lo Stato di Emissione lo informa della decisione o della misura in base alla quale la pena cessa di essere esecutiva (art. 20 § 2).

Lo Stato di Emissione:

a. è l'unico a poter decidere la domanda di revisione della sentenza (art. 19, § 2);

b. informa l'autorità competente dello Stato di Esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale la pena cessa di essere esecutiva (art. 20, § 1).

Ad entrambi gli Stati è consentito di concedere l'amnistia o l'indulto (art. 19, § 1).

Il d.lgs. n. 161/2010, attuativo della decisione quadro n. 2008/909/GAI, attribuisce al Pubblico Ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 c.p.p. la competenza sulla "trasmissione all'estero" concernente le pene detentive (art. 4), ovvero sulla procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo

riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato, come definita dall'art. 2, lett. d) del medesimo testo normativo. Prevede, poi, all'art. 24 una esplicita clausola di riserva, a tenore della quale per quanto non previsto dal decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Infine, il 29.4.2015 tra l'Italia e la Romania è intervenuto un protocollo di intesa volto allo snellimento delle procedure di trasferimento.

3. La via interpretativa

Alla luce delle disposizioni riportate, si può affermare che il sistema intende garantire allo Stato di Emissione l'esecuzione della stessa pena contenuta nel titolo esecutivo trasmesso ad altro Paese della UE e consentire, una volta trasmesso il titolo, allo Stato di Emissione un ulteriore spazio di intervento sul titolo esecutivo, proprio per garantire il rispetto della sua Sovranità.

Invero, l'unica ipotesi regolamentata di intervento dello Stato di Esecuzione sul quantum della pena è quello di adattamento della pena che sia incompatibile con l'ordinamento in cui va eseguita (perché superiore al massimo edittale). Si tratta di un potere -non di un obbligo-, da ricondurre a considerazioni di opportunità per così dire "politica" che, da un lato, consentono di uniformare le posizioni tra detenuti che stanno scontando la pena per fattispecie omogenee nel medesimo Stato (in ogni caso la pena adattata deve attestarsi nel massimo edittale previsto nello Stato di Esecuzione, mediante una operazione meramente aritmetica, che non si sostituisce alla valutazione effettuata dal giudice dello Stato di Emissione), dall'altro, devono tener conto dei rapporti intrattenuti con lo Stato di Emissione.

Nella medesima ottica va considerata la disposizione che consente ad entrambi gli Stati, conformemente alla Costituzione e alle proprie leggi, la concessione dell'amnistia e dell'indulto, istituti che attengono precipuamente ad un profilo di politica criminale.

Allo Stato di Emissione, al contrario, è riservata la decisione sull'istanza di revisione della sentenza, che rimette in discussione l'intero giudizio di cognizione e "qualsiasi decisione o misura in base alla quale la pena cessa di essere esecutiva", espressione, di così ampia formulazione, da essere significativa di tutte le decisioni che comportano una rivalutazione del titolo esecutivo.

In sostanza, con riferimento al sistema processuale penale interno, allo Stato di Emissione, nel quale il Giudice della Cognizione ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, è attribuita anche la funzione di Giudice dell'Esecuzione. Tutte le competenze attribuite in via esclusiva o concorrente allo Stato di Emissione rientrano, infatti, tra quelle previste dall'art. 665 e segg. del codice di rito.

Da quanto detto discende che il compito di provvedere sull'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva spetta al Giudice dell'esecuzione dello Stato di Emissione.

Il ragionamento trae conforto dal d.lgs. n. 161/2010, di attuazione della decisione quadro: nell'art. 4 che attribuisce la competenza del trasferimento al Pubblico Ministero presso il giudice individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., ovvero il Giudice dell'esecuzione; nella clausola prevista dall'art. 24, che prevede l'intervento integrativo delle norme del codice di procedura penale, in quanto non incompatibili, sugli aspetti non regolati dalla decisione. Conferma di quest'ultimo argomento si trova, poi, in alcune pronunce di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 41728/2010, Rv. 248735, in tema di norma pattizia non adattata nell'ordinamento interno e Sez. 6, n. 35895/2004, Rv. 230014, richiamata in ricorso).

In coerenza a quanto affermato, gli specifici compiti che la decisione quadro riserva allo Stato di Esecuzione (tutte le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e tutte le misure che ne conseguono, compresa la liberazione anticipata o condizionale, nonché il potere autonomo di porre fine all'esecuzione ed il dovere di porvi fine non appena lo Stato di Emissione lo informa della decisione o della misura in base alla quale la pena cessa di essere esecutiva) perimetrano il medesimo spazio che nell'ordinamento interno è proprio della Magistratura di Sorveglianza. La Magistratura di Sorveglianza nel diritto interno interviene esattamente dopo la notifica dell'ordine di esecuzione della pena, non sospeso, emesso dal Pubblico Ministero presso il giudice individuato dall'art. 665 c.p.p., proprio come avviene per il condannato nel sistema definito dalla decisione quadro n. 2008/909/GAI e dal d.lgs. di attuazione n. 161/2010.

4. La giurisprudenza di legittimità

Non sembra fuor di luogo, come anticipato, richiamare alcuni principi fissati dalla Corte di cassazione che, pur non riguardando la questione specifica qui in esame e concernendo il caso in cui l'Italia è Stato di Esecuzione, consentono di trarre argomenti a contrario sulle competenze dello Stato di Emissione:

- gli spazi di intervento dello Stato di Esecuzione sul titolo esecutivo sono davvero residuali e solo interpretativi, financo con riferimento ai compiti ad esso demandati dalla decisione quadro ("In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, se dal dispositivo della decisione di riconoscimento di sentenza straniera non si traggano tutte le necessarie specificazioni circa l'esistenza di circostanze aggravanti ostative alla misura, il giudice è legittimato a fare riferimento alla motivazione di detto provvedimento e, ove questa faccia integrale rinvio alla sentenza straniera, al testo di quest'ultima", Sez. 1, n. 49208/2016, Rv. 268660);

- la sentenza trasmessa dallo Stato di Emissione deve avere integrale esecuzione ("è rilevabile d'ufficio la violazione del principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello, sul presupposto che il giudice nazionale non poteva procedere, senza il preventivo consenso dello Stato di emissione, al riconoscimento di una sentenza che avrebbe consentito l'applicazione dell'indulto, per effetto del quale la pena detentiva inflitta sarebbe rimasta ineseguita", Sez. 6, n. 47445/2019, Rv. 277565 - 02);

- unica eccezione sono i casi di adattamento laddove la pena sia incompatibile per genere o durata con quella edittale prevista dalla legislazione interna ("In tema di mandato di arresto europeo, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e sia disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento della Corte d'appello è limitato alla riduzione della stessa, se superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna", Sez. 6, 27359/2019, Rv. 276230 - 02; conf. Sez. 6, n. 14505/2018, Rv. 272480);

- non è applicabile in sede di esecuzione la disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, non essendo l'ipotesi del vincolo della continuazione contemplata tra quelle cui può essere finalizzato il riconoscimento della sentenza ai sensi dell'art. 12, primo comma, cod. pen. (ex plurimis: Sez. 5, n. 8365/2014, Rv. 259035; Sez. 1, n. 44604/2011, Rv. 251477; Sez. 1, n. 19469/2008, Rv. 240294; Sez. 1, n. 31422/2006, Rv. 234790; Sez. 1, n. 46323/2003, Rv. 226623). La richiamata giurisprudenza si è inserita nel solco dell'ordinanza n. 172/1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., poiché "l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere";

- già in passato, in sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 257/1989 attuativa della Convenzione di Strasburgo del 1983, al Giudice dell'esecuzione era stata preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 cod. proc. pen., siccome estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della convenzione stessa (Sez. 5, n. 3597/1993, Rv. 197023);

- disciplina analoga a quella della Convenzione di Strasburgo si rinviene nell'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 161 del 2010, attuativa della decisione quadro 2008/909/GAI che, nel caso di trasmissione dall'estero, vincola il giudice italiano a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna, membro dell'Unione europea, cosicché è tuttora preclusa al giudice italiano che quel riconoscimento attui l'applicazione della disciplina legale interna della continuazione, essendo egli vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna (Sez. 6, n. 52235/2017, Rv. 271578);

- infine, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 73/2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, "relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", analoghi principi sono stati applicati ai giudici della cognizione, poiché "la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 73/2016 ... non ha introdotto alcuna modifica, laddove all'art. 3, nello stabilire la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da un'autorità straniera, stabilisce che esse 'sono valutate, anche in assenza di riconoscimento ..., per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere', nonostante si precisi che dette decisioni "hanno rilevanza nella fase dell'esecuzione della pena" (Sez. 1 n. 3439/2018, non massimata). "Infatti, il regime del reato continuato non può essere considerato un 'effetto penale' della condanna, in quanto presuppone un giudizio di merito, per cui non vi sono ragioni per discostarsi dalla consolidata ermeneusi dell'art. 12, comma 1, cod. pen., «che contiene la medesima espressione 'effetto penale' riprodotta nella disciplina normativa che ha attuato la decisione quadro 2008/675/GAI». Decisione quadro che, per quanto espressamente affermato nel considerando 6, "non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscono delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali", e che ha espressamente previsto all'art. 3, § 3, che la valutazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate

in altri Stati membri "non comporta né interferenza con tali decisioni ..., né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle" (in motivazione Cass. Sez. 1 n. 35634/2019, non massimata).

5. Conclusioni

In conclusione, la normativa nazionale e sovranazionale, così anche come interpretata in maniera costante dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude che i Giudici (della cognizione o dell'esecuzione) dello Stato dell'Esecuzione possano intervenire sul titolo esecutivo trasferito, che si è formato in altri Paesi della UE, ed, a maggior ragione, non è consentito loro, "ai quali, proprio perché appartenenti ad ordinamenti diversi, sfugge qualsiasi potere di deliberare la continuazione rispetto al reato commesso all'estero" (C. Cost., ord n. 172/1997), di applicare l'istituto della continuazione che postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

Di contro, allo Stato di Emissione è consentito di intervenire anche successivamente alla trasmissione del titolo esecutivo, considerato che l'art. 20, § 1 della decisione quadro 2008/909/GAI attribuisce allo Stato di Emissione l'obbligo di informare lo Stato di Esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale la pena cessa di essere esecutiva, espressione di ampia portata, che ben può ricomprendere la deliberazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. L'art. 24 d.lgs. n. 161/2010, infatti, stabilisce che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Nel caso di specie, per il Giudice dello Stato di Emissione non vi sarebbe alcuna preclusione ad applicare in sede di esecuzione l'istituto della continuazione tra reati giudicati con più sentenze, perché si tratta di sentenze pronunciate dai Giudici nazionali con applicazione delle medesime categorie di diritto sostanziale e processuale, sicché sussiste "la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato in fase esecutiva [che] trae origine ... dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo giuridico delle pene, evenienza, peraltro che, [al contrario,] nel caso di condanne all'estero non può sussistere, proprio perché i giudicati da uniformare promanano da ordinamenti diversi" (C. Cost., ord. n. 172/1997).

Possono, poi, essere valutate con favore le considerazioni svolte dal ricorrente con riferimento al necessario rispetto del principio di uguaglianza tra condannati nello stesso Stato, sia che scontino la pena nello Stato di Emissione, sia che siano trasferiti in altro Stato di Condanna, sicché il principio risulterebbe violato nel caso

in cui a questi ultimi venisse negata la possibilità di richiedere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva.

Infine, va considerato che il sistema "del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea", disciplinato dalla decisione quadro 2008/909/GAI, è esplicitamente improntato al principio del favor rei, perché volto al reinserimento del condannato nello Stato di Esecuzione.

Da ultimo, va poi [considerato che], ai sensi dell'art. 20 § 2 della decisione quadro, lo Stato di Esecuzione ha l'obbligo di porre fine all'esecuzione della pena non appena comunicata dallo Stato dell'Emissione la sussistenza di provvedimenti in tal senso e così anche dell'ordinanza di rideterminazione della pena adottata dal Giudice dello Stato di Emissione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

L'eventuale rifiuto si porrebbe in contrasto con l'orientamento della Corte EDU (cfr. sentenza 27.6.2006, Szabó v. Sweden), secondo il quale il mancato riconoscimento di un beneficio presso lo Stato di Esecuzione può integrare violazione dell'art. 5 CEDU, laddove implichi un prolungamento palesemente sproporzionato ("flagrantly longer") della detenzione. »

3. La Corte, preso atto degli argomentati rilievi del requirente Procuratore generale e rilevato che gli stessi - congrui rispetto alle emergenze processuali - sono coerenti con il quadro normativo di riferimento, nazionale e sovranazionale, con le considerazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale e con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, li fa propri, decidendo, di conseguenza, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione dello Stato di condanna, per nuovo giudizio in ordine al chiesto riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti.

Così deciso il 19/01/2021

Il Consigliere estensore

Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

Adriano Iasillo

Adriano Iasillo

